

LA NORMATIVA COMUNITARIA SUGLI AIUTI DI STATO

PREMESSA

Gli AIUTI concessi dagli Stati membri alle imprese possono falsare la concorrenza in quanto favoriscono talune imprese a scapito delle loro concorrenti e, talvolta, mantengono artificialmente in vita imprese che senza aiuti sarebbero fallite. In questo modo alterano il gioco della libera concorrenza e il funzionamento del mercato interno. Per questo motivo, la Commissione Europea al fine di premiare le imprese più competitive e di garantire condizioni di parità tra tutte le imprese, autorizza quegli aiuti che possono avere effetti positivi a livello della UE nel suo complesso. Gli aiuti di Stato possono, dunque, essere dichiarati COMPATIBILI con il mercato interno, purché soddisfino obiettivi di comune interesse chiaramente definiti e non falsino la concorrenza e gli scambi tra gli Stati membri in misura contraria al comune interesse.

Lo Stato e le altre Amministrazioni pubbliche possono erogare aiuti alle imprese solo nel limite di determinati massimali, autorizzati espressamente dalla Commissione Europea. Ogni progetto di legge agevolativa deve pertanto essere notificato alla Commissione stessa.

Fanno eccezione gli aiuti di piccola entità, definiti dalla UE “DE MINIMIS”, che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo, e i REGIMI DI ESENZIONE:

Regime di esenzione generale per categoria (**Reg. UE n. 651/2014**)

Regime di esenzione generale per categoria “agricoltura” (**Reg. UE n. 702/2014**)

Regime di esenzione generale per categoria “pesca” e “acquacoltura” (**Reg. UE n. 1388/2014**)

Regime “de minimis” generale (**Reg. UE 1407/2013**)

Regime “de minimis” agricoltura (**Reg. UE n. 1408/2013**)

Regime “de minimis” pesca (**Reg. UE n. 717/2014**)

Regime “de minimis” SIEG - servizi di interesse economico generale (**Reg. UE n. 360/2012**).

Le pubbliche autorità possono quindi erogare aiuti alle imprese di qualsiasi dimensione, in regime de minimis o di esenzione senza obbligo di notifica, nel rispetto delle condizioni previste da ciascun regolamento UE.

REGIME DI ESENZIONE GENERALE PER CATEGORIA (REG.UE N. 651/2014)	
<p>Il regolamento ha sostituito dal 1/7/2014 il Reg. CE 800/2008 Il regolamento determina i beneficiari, le spese e le intensità massime di aiuto ammesse a livello europeo per poter concedere contributi pubblici senza obbligo di notifica preventiva alla Commissione.</p>	
CATEGORIE DI AIUTO	Aiuti a finalità regionale
	Aiuti alle PMI
	Aiuti alla formazione
	Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e con disabilità
	Aiuti per il capitale di rischio
	Aiuti in materia di start up
	Aiuti per danni arrecati da calamità naturali
	Aiuti per infrastrutture a banda larga
	Alcuni aiuti per l'ambiente
Aiuti per infrastrutture sportive, ricreative multifunzionali	

REGIME DI ESENZIONE GENERALE PER CATEGORIA AGRICOLTURA (Reg. UE n. 702/2014)	
<p>IL REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014 dichiara COMPATIBILI con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006</p>	
CATEGORIE DI AIUTO a favore di PMI operanti nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.	Aiuti agli investimenti materiali o immateriali o per la rilocalizzazione di fabbricati aziendali
	Aiuti all'avviamento di imprese e alle opportunità commerciali
	Aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo delle imprese
	Aiuti per la gestione dei rischi e delle crisi
	Aiuti al settore zootecnico
	Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale
	Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali nel settore agricolo
	Aiuti agli investimenti a favore della conservazione del patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole
	Aiuti a favore del settore forestale concessi sia alle PMI che alle grandi imprese

REGIME DI ESENZIONE GENERALE PER CATEGORIA PESCA E ACQUACOLTURA (Reg. UE n. 1388/2014)
<p>IL REGOLAMENTO (UE) N. 1388/2014 dichiara COMPATIBILI con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107</p>

e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori pesca e acquacoltura	
CATEGORIE DI AIUTO a favore di PMI operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.	Aiuti per lo sviluppo sostenibile della pesca
	Aiuti per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura
	Aiuti per le misure di commercializzazione e trasformazione
	Aiuti per la raccolta dei dati
	Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali

I REGOLAMENTI DE MINIMIS

Il regime *de minimis* è un regolamento della Commissione Europea che concede a ciascun Stato Membro la possibilità di erogare contributi pubblici senza l'autorizzazione della Commissione Europea.

Tale facilitazione si basa sul presupposto che gli aiuti di stato, se inferiori ad una certa soglia, non violano la concorrenza tra imprese.

Il regolamento de minimis prevede dei limiti economici e temporali in merito alla concessione di aiuti.

Regolamento	Soglia in €	Soglia temporale
Reg. UE 1407/2013 applicabile a tutti i settori eccetto: <ul style="list-style-type: none"> - pesca e acquacoltura - produzione primaria di prodotti agricoli - trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli 	200.000	3 esercizi finanziari
Reg. UE 1407/2013 settore del trasporto di merci su strada per conto terzi. E' inoltre escluso l'acquisto di veicoli	100.000	3 esercizi finanziari
Reg. UE n. 1408/2013 (agricoltura)	15.000	3 esercizi finanziari
Reg. UE n. 717/2014 (pesca e acquacoltura)	30.000	3 esercizi finanziari
Reg. UE n. 360/2012 (SIEG)	500.000	3 esercizi finanziari

OGNI IMPRESA NON PUÒ RICEVERE NELL'ARCO DEI TRE ESERCIZI FINANZIARI (tre annualità) PIÙ DELLA SOGLIA PREVISTA DAL SINGOLO REGOLAMENTO.

IL PERIODO DI TRE ANNI da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

GLI AIUTI «DE MINIMIS» SONO CONSIDERATI CONCESSI nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.

CUMULO: gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

PER IMPRESA SI INTENDE qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento

Tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità devono essere considerate UN'IMPRESA UNICA

DEFINIZIONE DI IMPRESA UNICA

PER «IMPRESA UNICA» S'INTENDE L'INSIEME DELLE IMPRESE FRA LE QUALI ESISTE ALMENO UNA DELLE RELAZIONI SEGUENTI:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese tra le quali intercorre una delle relazioni di cui ai punti da a) a d) per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Le relazioni sopra descritte si riferiscono ai casi di "imprese collegate" di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea, pertanto un gruppo di imprese collegate e tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità devono essere considerate impresa unica.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Ai fini dei massimali, **GLI AIUTI SONO ESPRESSI IN TERMINI DI SOVVENZIONE DIRETTA IN DENARO.** Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri.

Quando un aiuto è concesso in forma diversa (prestito o finanziamento) da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'**EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO**.

L'**Equivalente sovvenzione lordo (Esl)** è il valore attualizzato dell'agevolazione concessa a un'impresa, al lordo delle tasse, rapportato all'intero ammontare attualizzato dell'investimento sostenuto.

Nel caso di un prestito agevolato bisogna tener conto della percentuale di finanziamento sull'investimento, della durata del finanziamento, dell'ammontare del bonifico e del tasso convenzionale di attualizzazione. Questo valore, calcolato in percentuale sull'investimento (sulle spese ammissibili), rappresenta l'Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL). La percentuale di Esl esprime, quindi, l'effettivo beneficio ottenibile dall'impresa, indipendentemente dalle modalità temporali di realizzazione degli investimenti e di disponibilità delle agevolazioni. Qualora gli aiuti fossero erogati nella forma del finanziamento agevolato, il beneficio per l'impresa consiste nel minor importo della rata di ammortamento del mutuo, rispetto ad un finanziamento a tasso di mercato.